

11) Costituzione tedesca (1949), artt. 14 e 15, in Codice delle Costituzioni, Giappicchelli, 2009, pp. 129;

Art. 14

La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Le leggi ne determinano i contenuti e i limiti.

La proprietà impone obblighi. Il suo utilizzo deve servire anche al bene della collettività.

L'espropriazione è ammessa solo per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base a una legge che disciplini le modalità e l'entità dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere determinato in base ad un equo bilanciamento fra gli interessi della collettività e quelli delle parti. Per le controversie relative all'entità dell'indennizzo è ammesso il ricorso di fronte ai tribunali ordinari.

Art. 15

Fondi e suoli, risorse naturali e mezzi di produzione possono, a scopo di socializzazione, essere trasferiti in proprietà collettiva o essere sottoposti ad altre forme di economia collettiva, mediante una legge che stabilisca l'entità e le modalità dell'indennizzo. Per l'indennizzo si applica per analogia quanto disposto dall'art. 14, co. 3, periodi terzo e quarto.